



Choisissez la langue de votre document :

- [bg - български](#)
- [es - español](#)
- [cs - čeština](#)
- [da - dansk](#)
- [de - Deutsch](#)
- [et - eesti keel](#)
- [el - ελληνικά](#)
- [en - English](#)
- [fr - français](#)
- [ga - Gaeilge](#)
- [hr - hrvatski](#)
- [it - italiano \(selezionato\)](#)
- [lv - latviešu valoda](#)
- [lt - lietuvių kalba](#)
- [hu - magyar](#)
- [mt - Malti](#)
- [nl - Nederlands](#)
- [pl - polski](#)
- [pt - português](#)
- [ro - română](#)
- [sk - slovenčina](#)
- [sl - slovenščina](#)
- [fi - suomi](#)
- [sv - svenska](#)

[Indice](#) < [Precedente](#) Seguinte > [Testo integrale](#)

Procedura : [2017/2127\(INI\)](#)

[\[>>> Ciclo di vita in Aula\]](#)

Ciclo del documento : A8-0339/2017

Testi presentati :

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

[A8-0339/2017](#)

[▶ PV 30/11/2017 - 4](#)
[PV 30/11/2017 - 6](#)
[CRE 30/11/2017 - 4](#)
[CRE 30/11/2017 - 6](#)

[▶ PV 30/11/2017 - 8.23](#)
[CRE 30/11/2017 - 8.23](#)

[▶ P8_TA\(2017\)0474](#)

Testi approvati

258k

Attuazione della strategia europea sulla disabilità P8_TA-PROV(2017)0474 [A8-0339/2017](#)

► Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità ([2017/2127\(INI\)](#))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 9, 10, 19, 168 e l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visti gli articoli 3, 15, 21, 23, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità([1](#)),
- visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla Convenzione stessa,
- viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 2 ottobre 2015, concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea([2](#)),
- visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (serie dei trattati europei n. 5, 1950) e i relativi protocolli,
- vista la Carta sociale europea (STE n. 35, 1961, riveduta nel 1996; STE n. 163),
- viste la raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza e la raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e i meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini,
- visti la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979 e il relativo protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999,
- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
- vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE([3](#)),
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro

generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(4) ,

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2015, presentata dalla Commissione, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615),

– visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo "Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro", dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, e l'impegno in esso contenuto di tenere in considerazione le esigenze specifiche delle persone con disabilità nella cooperazione allo sviluppo,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 febbraio 2017, dal titolo "Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020" (Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020) (SWD(2017)0029),

– vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2010, intitolata "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" (COM(2010)0636),

– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015(5) ,

– vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità in materia di occupazione")(6) ,

– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite(7) ,

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2015 sull'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea(8) ,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020(9) ,

– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro(10) ,

– visto il briefing del Servizio di ricerca del Parlamento europeo intitolato "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020",

– visto lo studio della direzione generale "Politiche interne dell'Unione" del Parlamento

intitolato "Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability"
(Discriminazione dovuta all'intersezione di genere e disabilità),

- vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
- vista la relazione annuale 2016 del Mediatore europeo,
- viste le relazioni 2016 e 2017 sui diritti fondamentali elaborate dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,
- viste le relazioni tematiche dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,
- viste le statistiche di Eurostat per il 2014 sulle disabilità riguardanti l'accesso al mercato del lavoro, l'accesso all'istruzione e alla formazione, la povertà e le disparità di reddito,
- viste le conclusioni del Consiglio su "Un futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", pubblicate il 20 giugno 2017,
- visto il quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali (SPC/2010/10/8),
- vista la nuova agenda per lo sviluppo urbano (A/RES/71/256),
- visto il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi,
- viste le conclusioni del Consiglio relative al piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020,
- visto il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019),
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per la cultura e l'istruzione e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere nonché il parere della commissione per le petizioni ([A8-0339/2017](#)),

A. considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo([11](#)), tutte le persone con disabilità hanno pari diritti in tutti gli ambiti della vita e godono del diritto inalienabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società;

B. considerando che si stima che nell'Unione europea vivano 80 milioni di persone con disabilità, dei quali 46 milioni sono donne;

C. considerando che il TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e attività, l'Unione combatta la discriminazione fondata sulla disabilità (articolo 10) e le conferisce a tal fine il potere di legiferare (articolo 19);

D. considerando che gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano esplicitamente la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria delle persone con disabilità alla vita della comunità;

E. considerando che l'UNCRPD è il primo trattato internazionale sui diritti umani ratificato dall'UE, e che è stata anche firmata da tutti i 28 Stati membri e ratificata da 27; che l'UE è il maggiore donatore di aiuti allo sviluppo a livello mondiale e una delle parti interessate più influenti a livello internazionale;

F. considerando che l'UE si è impegnata ad attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nell'UE e nel quadro della cooperazione per lo sviluppo con i paesi partner;

G. considerando che l'UNCRPD annovera tra le persone con disabilità quanti hanno menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società in condizioni di uguaglianza con gli altri; considerando che, a tale riguardo, l'articolo 9 dell'UNCRPD è di particolare importanza;

H. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea corrobora il fatto che l'UNCRPD sia vincolante per l'UE e i suoi Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione, come accade per gli strumenti di diritto secondario⁽¹²⁾; che è imperativo applicare la legislazione vigente e gli attuali strumenti politici dell'UE, al fine di attuare l'UNCRPD nella misura più ampia possibile;

I. considerando che le persone con disabilità rappresentano un gruppo diversificato e che donne, bambini, anziani e persone con complesse esigenze di assistenza o disabilità temporanee o invisibili affrontano ulteriori barriere e forme multiple di discriminazione;

J. considerando che le persone con disabilità devono far fronte a costi aggiuntivi, redditi più bassi e tassi di disoccupazione più elevati; che le prestazioni sociali legate alla disabilità dovrebbero essere ritenute un sostegno dello Stato volto ad aiutare le persone a eliminare le barriere affinché possano partecipare pienamente alla società, anche mediante l'occupazione;

K. considerando che i minori con disabilità hanno il diritto di vivere con le loro famiglie o in un ambiente familiare che rispetti il loro interesse superiore; che i familiari spesso devono ridurre o sospendere le attività professionali per assistere i familiari con disabilità;

L. considerando che i principi dell'UNCRPD vanno ben al di là della discriminazione e mirano a far sì che tutte le persone con disabilità e le loro famiglie godano appieno dei diritti umani in una società inclusiva;

M. considerando che continua ad esistere una legislazione nuova e rivista che non contiene riferimenti all'UNCRPD e all'accessibilità; che l'accessibilità costituisce un presupposto per la partecipazione; che l'UE, in quanto parte dell'UNCRPD, ha il dovere di garantire il profondo coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative nell'elaborazione e nell'applicazione della legislazione e delle

politiche nel rispetto dei diversi concetti di disabilità;

N. considerando che gli stereotipi, le convinzioni errate e i pregiudizi sono tra le cause alla radice della discriminazione, compresa la discriminazione multipla, della stigmatizzazione e della disuguaglianza;

O. considerando che le persone con disabilità risentono spesso di una mancanza di assistenza, di protezione, di comunicazione e di informazioni in merito ai servizi e ai diritti legati alla salute, alla protezione dalla violenza e all'assistenza all'infanzia e non hanno accesso, se non in misura limitata, a tali servizi e informazioni; che il personale dei servizi sanitari dovrebbe ricevere un'adeguata formazione in relazione alle esigenze specifiche delle persone con disabilità;

P. considerando che una percentuale notevole dei quattro milioni di persone che ogni anno restano senza casa ha disabilità e che tali persone sono state in gran parte ignorate come gruppo di destinatari dell'UNCRPD e della strategia europea sulla disabilità;

Q. considerando che, nonostante le numerose convenzioni internazionali e le normative e strategie a livello dell'UE e a livello nazionale, le persone con disabilità non partecipano ancora pienamente alla società e non beneficiano ancora pienamente dei loro diritti; che, conformemente all'articolo 29 dell'UNCRPD, la partecipazione delle persone con disabilità può essere realizzata solamente se esse sono incluse nella vita politica e pubblica, dove sono spesso sottorappresentate;

R. considerando che la relazione della Commissione sui progressi compiuti mostra che esiste un ritardo evidente nell'attuazione degli obblighi derivanti dall'UNCRPD sia a livello europeo sia a livello di Stati membri; che permangono alcune sfide e lacune nel quadro della strategia e che è necessaria una prospettiva a lungo termine per l'allineamento delle politiche, del diritto e dei programmi dell'UE con l'UNCRPD;

S. considerando che il modello di vita indipendente, come sottolineato dall'UNCRPD, tutela il più alto livello di accessibilità possibile; che l'accesso ad altri servizi quali il trasporto accessibile, le attività culturali e ricreative è anch'esso un elemento costitutivo della qualità della vita e può contribuire all'integrazione delle persone con disabilità;

T. considerando che è indispensabile avere un mercato del lavoro inclusivo e attivo poiché ciò rappresenta uno dei principali mezzi di promozione dell'indipendenza per le persone con disabilità; che l'accesso al mercato del lavoro per le persone con disabilità è attualmente del 58,5 %, rispetto all'80,5 % per le persone senza disabilità, che alcuni gruppi devono far fronte a maggiori discriminazioni in base al tipo di disabilità e che l'economia sociale fornisce numerose opportunità di occupazione per le persone con disabilità;

U. considerando che orientamenti più rigorosi a livello europeo e risorse adeguate nonché una formazione sulle questioni legate alla disabilità potrebbero rafforzare l'efficacia e l'indipendenza degli organismi per la parità a livello nazionale;

V. considerando che una delle quattro priorità stabilite dalla Commissione, in virtù della dichiarazione di Parigi, relative alla promozione della cittadinanza e ai valori comuni della

libertà, tolleranza e non discriminazione tramite l'istruzione è quella di promuovere l'istruzione dei minori e dei giovani svantaggiati, garantendo che i sistemi di istruzione e formazione rispondano alle loro esigenze;

W. considerando che il costo totale dell'esclusione delle persone con disabilità dal mercato del lavoro è superiore rispetto a quello della loro inclusione nel luogo di lavoro; che ciò vale, in particolare per le persone con molteplici esigenze di assistenza, i cui familiari potrebbero essere costretti ad occuparsi della loro assistenza;

X. considerando che il numero di persone con disabilità occupate potrebbe essere inferiore rispetto a quanto indicato dai dati, visto che molte di queste persone rientrano nella categoria "non occupabile" o lavorano nel settore protetto o in ambienti più tutelati, non hanno alcuno status occupazionale e sono pertanto invisibili nei dati e nelle statistiche ufficiali;

Y. considerando che i datori di lavoro devono essere sostenuti e incoraggiati al fine di garantire che le persone con disabilità possano emanciparsi lungo l'intero percorso dall'istruzione al lavoro; che a tale scopo la sensibilizzazione dei datori di lavoro è uno dei modi per combattere la discriminazione nell'assunzione di persone con disabilità;

Z. considerando che le misure nel luogo di lavoro sono essenziali per promuovere la salute mentale e per prevenire le patologie mentali e le disabilità psicosociali;

AA. considerando che l'UE è il maggiore donatore di aiuti allo sviluppo e svolge un ruolo guida nei programmi inclusivi per le persone con disabilità;

AB. considerando che la discriminazione in ambito lavorativo non è un problema isolato; che la discriminazione nell'ambito dell'istruzione, della formazione professionale e degli alloggi, come pure la mancanza di accesso ai trasporti, hanno lo stesso peso della discriminazione in ambito lavorativo;

AC. considerando che il 75 % delle persone con gravi disabilità nell'UE non ha la possibilità di partecipare pienamente al mercato del lavoro; che la sottoccupazione e la disoccupazione possono costituire un problema in particolare per le persone che soffrono di disordini dello spettro dell'autismo o che sono sorde o audiolese oppure cieche o sordocieche;

AD. considerando che gli OSS e il pilastro dei diritti sociali potrebbero essere uno strumento per l'applicazione dell'UNCRPD;

AE. considerando che l'assenza di capacità giuridica costituisce una barriera importante all'esercizio del diritto di voto, anche alle elezioni europee;

AF. considerando che il 34 % delle donne con problemi di salute o disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali commesse da un partner nel corso della propria vita;

AG. considerando che l'articolo 168, paragrafo 7, TFUE conferisce agli Stati membri la responsabilità di definire la loro politica sanitaria e di fornire i servizi sanitari, riconoscendo pertanto, l'importanza fondamentale di consultare e coinvolgere gli Stati membri ai fini del

successo della strategia europea sulla disabilità;

AH. considerando che l'articolo 25 dell'UNCRPD rafforza il diritto delle persone con disabilità di beneficiare del più alto standard conseguibile di assistenza sanitaria, senza discriminazioni;

AI. considerando che la particolare vulnerabilità delle persone con disabilità alle carenze nei servizi di assistenza sanitaria le espone a comportamenti rischiosi per la salute e a tassi più elevati di mortalità prematura;

Principali ambiti d'azione

Accessibilità

1. riconosce l'importanza di una definizione e applicazione olistica dell'accessibilità e il suo valore quale base per garantire alle persone con disabilità pari opportunità, nonché una vera inclusione sociale e partecipazione alla società, come riconosciuto nell'UNCRPD e in linea con il commento generale n. 2 sull'UNCRPD, tenuto conto della diversità delle esigenze delle persone con disabilità e della promozione dell'importanza in costante aumento di una progettazione universale quale principio dell'UE;

2. ricorda alla Commissione il suo obbligo di integrare la disabilità e sviluppare e promuovere l'accessibilità in tutti i settori politici sia in ambito pubblico che privato e raccomanda di istituire unità competenti in materia di accessibilità ai livelli gerarchici più elevati della Commissione, per verificare che tale compito sia espletato;

3. invita la Commissione a stabilire requisiti obbligatori sull'accessibilità degli spazi pubblici e, in particolare, dell'ambiente edificato;

4. invita gli Stati membri a dare piena attuazione a tutta la legislazione relativa all'accessibilità e a monitorarla costantemente, compresi la direttiva sui servizi di media audiovisivi, il pacchetto telecomunicazioni e la direttiva sull'accessibilità del web, nonché la pertinente normativa in materia di trasporti e diritti dei passeggeri; invita l'UE, in tale contesto, a coordinare e monitorare tale attuazione, oltre a promuovere la ratifica dell'UNCRPD a livello interno ed esterno;

5. auspica che i colegislatori dell'UE adottino senza indugio un atto europeo sull'accessibilità; raccomanda che, al fine di assicurare la piena applicazione dell'UNCRPD, il testo finale migliori l'accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilità e le persone con limitazioni funzionali; sottolinea che occorrono urgentemente norme complete a livello europeo sull'accessibilità degli spazi pubblici e dell'ambiente edificato nonché sull'accesso a tutte le modalità di trasporto;

6. esprime preoccupazione per il fatto che il controllo dell'esecuzione di alcuni atti legislativi, quali la direttiva sull'accessibilità del web(13) o il regolamento sull'accessibilità su rotaia(14), si svolga mediante autovalutazione da parte del settore e degli Stati membri e non sia condotto da un'entità indipendente; raccomanda, pertanto, che la Commissione migliori la sua valutazione della conformità e esamini la possibilità di sviluppare una legislazione sul monitoraggio, al fine di assicurare che i diritti delle persone con disabilità siano rispettati, ivi

compreso, ad esempio, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁵⁾ ;

7. ricorda che l'attuazione di tutti gli obblighi in materia di accessibilità richiede finanziamenti idonei a livello europeo, nazionale e locale; invita l'UE a garantire che tutti i programmi di finanziamento siano accessibili, seguano un approccio di progettazione universale e prevedano un bilancio separato per l'accessibilità; invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti pubblici per garantire l'accessibilità delle persone con disabilità sia all'ambiente fisico sia a quello digitale;

8. invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare l'accessibilità tramite il sostegno allo sviluppo delle TIC e a tutte le iniziative, comprese le start-up che operano nel campo della sicurezza delle persone con disabilità;

9. è favorevole allo studio e all'utilizzo delle migliori pratiche in relazione alla vita indipendente nell'UE;

10. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire che il numero di emergenza 112 sia pienamente accessibile a tutte le persone, con qualsiasi tipo di disabilità, e che tutti gli aspetti delle politiche e dei programmi per la riduzione dei rischi di catastrofi siano accessibili e inclusivi per tutte le persone con disabilità;

11. esprime preoccupazione per il fatto che la condizionalità ex ante in materia di appalti pubblici riguardo agli acquisti accessibili prima della firma di un contratto pubblico non sia attuata in modo sufficiente a livello nazionale; raccomanda a tale scopo di istituire un portale, analogamente a quanto avvenuto con gli appalti pubblici verdi, contenente tutti gli orientamenti in materia di accessibilità;

12. esorta vivamente a rendere le procedure per la presentazione dei reclami in materia di diritti dei passeggeri pienamente accessibili e di facile utilizzo per le persone con disabilità e ad attribuire maggiori e altrettanto solide responsabilità di esecuzione alle autorità di controllo nazionali;

13. sottolinea, in particolare, che l'accessibilità è un principio fondamentale dell'UNCRPD e una condizione indispensabile per l'esercizio di altri diritti sanciti nella Convenzione; evidenzia che un numero considerevole di petizioni trasmesse da cittadini europei denuncia la mancanza di accessibilità o la presenza di barriere architettoniche; sottolinea che il diritto all'accessibilità, come stabilito all'articolo 9 dell'UNCRPD, deve essere attuato in modo globale al fine di assicurare che le persone con disabilità possano accedere al loro ambiente, ai trasporti, alle strutture e ai servizi pubblici, nonché alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché all'accessibilità sia conferita un'elevata priorità e questa sia meglio integrata in tutti gli ambiti delle politiche in materia di disabilità;

14. osserva che nell'attuare la strategia per il mercato unico digitale si deve sempre agire in modo da garantire alle persone con disabilità un accesso pieno e a tutto campo;

Partecipazione

15. accoglie con favore il progetto di una tessera europea d'invalidità; invita la Commissione, insieme agli Stati membri, a includere tutti i paesi in una futura iniziativa a lungo termine, al fine di ottenere lo stesso campo di applicazione della tessera europea di parcheggio per i disabili e a includere servizi di accesso che consentano la partecipazione alla vita culturale e al turismo;

16. esprime preoccupazione per la prosecuzione dell'utilizzo del modello medico di disabilità incentrato sulle diagnosi mediche delle persone con disabilità invece che sulle barriere ambientali cui sono soggette; esorta la Commissione ad avviare la revisione di tale approccio, in particolare nel settore della raccolta dei dati; invita gli Stati membri a esaminare le diverse possibilità per stabilire una definizione comune di disabilità;

17. accoglie con favore i progressi compiuti in relazione al trattato di Marrakech; sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nel suo parere del 14 febbraio 2017, ha affermato che l'UE ha la competenza esclusiva della conclusione del trattato di Marrakech poiché l'insieme degli obblighi di tale trattato rientra in un ambito già disciplinato in larga misura da norme comuni dell'Unione; raccomanda all'UE e agli Stati membri di istituire un piano d'azione per garantire la sua piena attuazione; invita l'UE a non ratificare l'opzione relativa agli oneri economici;

18. ritiene che i fondi strutturali e di investimento, soprattutto nel prossimo periodo di programmazione, debbano rispettare l'UNCRPD e dovrebbero continuare a favorire la deistituzionalizzazione in via prioritaria e, inoltre, finanziare i servizi di sostegno per consentire alle persone con disabilità di realizzare il diritto a una vita indipendente nella comunità; ritiene che la Commissione dovrebbe monitorare da vicino l'attuazione da parte degli Stati membri delle condizionalità ex ante relative alla transizione dai servizi istituzionali a quelli a livello di comunità, che devono essere concrete e sottoposte a una valutazione di qualità costante e trasparente; ritiene che le proposte di progetti finanziati dall'UE, compresi quelli che beneficiano di finanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti strategici e la Banca europea per gli investimenti, dovrebbero rispettare le norme di accessibilità sulla base di un approccio di progettazione universale; è del parere che non sia possibile fare affidamento solamente sugli strumenti finanziari per raggiungere tali obiettivi;

19. sottolinea che è necessario garantire la possibilità di comunicare liberamente, secondo modalità idonee al tipo di disabilità, e che tale possibilità riveste un'importanza fondamentale per la partecipazione civica delle persone con disabilità;

20. esprime preoccupazione per le barriere alla partecipazione che le persone sottoposte a tutela e quelle che vivono negli istituti affrontano in tutta Europa e invita la Commissione a garantire che le persone private della capacità giuridica possano esercitare tutti i diritti sanciti dai trattati e dalla legislazione dell'Unione europea; invita gli Stati membri a promuovere la partecipazione mediante l'accelerazione del processo di deistituzionalizzazione e la sostituzione del processo decisionale con tutore con un processo decisionale sostenuto;

21. invita la Commissione, nel quadro delle sue serie di relazioni periodiche sull'applicazione delle direttive 93/109/CE(16) e 94/80/CE(17) del Consiglio, a includere una valutazione della conformità della loro interpretazione rispetto all'articolo 29 dell'UNCRPD;

22. sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità sono colpite da una doppia

discriminazione a causa dell'intersezione di genere e disabilità e spesso possono essere esposte persino a discriminazioni multiple dovute, in molti casi, all'intersezione di genere e disabilità con l'orientamento sessuale, l'età, la religione o l'origine etnica;

23. ribadisce che le donne con disabilità sono spesso in una posizione molto più svantaggiata rispetto agli uomini con disabilità e maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale;

24. ritiene che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere debba fornire orientamenti a livello europeo e degli Stati membri in merito alla situazione specifica delle donne e delle ragazze con disabilità nonché svolgere un ruolo attivo nel lavoro di promozione per garantire pari diritti e combattere la discriminazione;

25. ricorda che la lotta alla povertà e all'esclusione sociale delle persone con disabilità è strettamente legata alla questione del miglioramento delle condizioni per i familiari che spesso operano come prestatori di assistenza non retribuiti e non sono considerati occupati; incoraggia dunque gli Stati membri a presentare le strategie nazionali necessarie a sostenere quanti prestano assistenza informale che, nella maggior parte dei casi, sono donne appartenenti alla famiglia delle persone con disabilità;

26. sottolinea che il numero di persone anziane è in aumento e che, in base ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la disabilità è più diffusa tra le donne, le quali sono più colpite dal fenomeno a causa della loro aspettativa di vita più lunga; sottolinea pertanto che vi sarà un proporzionale aumento del numero di donne con disabilità;

27. pone in rilievo il valore degli strumenti microfinanziari per la creazione di posti di lavoro e la crescita; invita gli Stati membri a far sì che le donne con disabilità possano disporre più agevolmente di tali strumenti;

28. sottolinea che, al fine di garantire una vita indipendente alle persone con disabilità, è necessario sostenere le attività di ricerca e innovazione volte a sviluppare prodotti che aiutino le persone con disabilità nelle loro attività quotidiane;

Uguaglianza

29. sottolinea che l'uguaglianza e la non discriminazione sono alla base della strategia sulla disabilità;

30. invita la Commissione ad affrontare la questione della disabilità nel suo impegno strategico a favore della parità di genere 2016-2019;

31. si rammarica profondamente per il prolungato stallo in seno al Consiglio in relazione ai progressi verso la direttiva contro la discriminazione e invita gli Stati membri a contribuire all'adozione della direttiva orizzontale contro la discriminazione(18), dirigendosi verso una soluzione pragmatica, che dovrebbe estendere la tutela contro la discriminazione in tutti gli ambiti della vita delle persone con disabilità, anche mediante il riconoscimento della negazione di una sistemazione ragionevole quale forma di discriminazione e della discriminazione

multipla e trasversale;

32. è allarmato per i dati esistenti sulle discriminazioni e gli abusi nei confronti delle persone con disabilità; permane preoccupato per i casi di segnalazione insufficiente a causa dell'inaccessibilità dei meccanismi di denuncia e segnalazione e della mancanza di fiducia e conoscenza dei diritti; insiste affinché siano raccolti dati disaggregati per genere e raccomanda, a tal proposito, lo sviluppo di un nuovo metodo per la raccolta dei dati, in particolare per quanto riguarda i casi di imbarco negato e assistenza rifiutata o non disponibile;

33. invita gli Stati membri a garantire che tutti gli organismi nazionali per la parità dispongano di un mandato nel settore della disabilità nonché di risorse e indipendenza adeguate a fornire l'assistenza necessaria alle vittime di discriminazione, nonché a garantire che qualsiasi estensione del loro mandato sia accompagnata da un aumento delle risorse umane;

34. invita l'UE e gli Stati membri a finanziare iniziative di formazione e a sviluppare modelli di buone prassi destinate a e da parte di persone con disabilità, le loro organizzazioni, i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, gli organismi per le pari opportunità e i funzionari pubblici in merito al principio di non discriminazione, compresa la discriminazione multipla e trasversale, nonché sistemazioni ragionevoli;

35. invita l'UE a elaborare programmi di ricerca che tengano conto dei principi di eguaglianza nello sviluppo del quadro per la ricerca e lo sviluppo successivo a Orizzonte 2020;

Occupazione

36. sottolinea che l'accesso al mercato del lavoro è una questione olistica che richiede l'attuazione di misure di sostegno che determinino una situazione favorevole sia per l'individuo sia per il datore di lavoro, garantendo l'inclusione sociale, e che dovrebbe prevedere procedure di assunzione accessibili, soluzioni di trasporto accessibili da e verso il luogo di lavoro, avanzamenti di carriera, formazione continua nonché sistemazioni ragionevoli e luoghi di lavoro accessibili; invita la Commissione ad aggiornare la raccolta delle buone pratiche sull'occupazione agevolata delle persone con disabilità nell'UE e negli Stati EFTA-SEE;

37. incoraggia l'adozione di misure di discriminazione positiva, compresa l'istituzione di percentuali minime di assunzione di persone con disabilità nei settori pubblico e privato;

38. si rammarica per il fatto che il rifiuto di sistemazioni ragionevoli non costituisca una discriminazione nel quadro della direttiva sulla parità in materia di occupazione(19), il che è stato oggetto di critica da parte del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; rammenta che la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione vieta, al primo articolo, qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità;

39. invita gli Stati membri a garantire che le trappole dell'assistenzialismo non costituiscano un ostacolo alla partecipazione al mercato del lavoro e chiede una disgiunzione del sostegno alla disabilità dal sostegno al reddito, tenuto conto dell'assistenza supplementare e delle altre eventuali esigenze delle persone con disabilità, consentendo loro di condurre una vita dignitosa e di godere dell'accesso al mercato del lavoro; invita gli Stati membri, a tal proposito, ad assicurare che le prestazioni sociali legate alla disabilità non siano mai revocate per via

dell'occupazione;

40. invita la Commissione a sostenere le imprese sociali in linea con i principi affermati nella dichiarazione di Bratislava e nella dichiarazione di Madrid sull'economia sociale quale importante fonte di opportunità occupazionali per le persone con disabilità;

41. esorta gli Stati membri, in linea con l'UNCRPD, a valutare l'eliminazione di tutti gli ostacoli giuridici all'occupabilità, quali ad esempio le misure che contrastano con l'articolo 12 dell'UNCRPD impedendo alle persone con disabilità di firmare contratti di lavoro, aprire un conto corrente e avere accesso al proprio denaro, lasciandoli finanziariamente esclusi, o le clausole nazionali che dichiarano talune categorie di persone con disabilità "inabili al lavoro";

42. sottolinea che in una società che invecchia è importante adottare efficaci misure di reintegrazione, riabilitazione, attivazione e fidelizzazione, che consentano alle persone di tornare al lavoro o continuare a lavorare in seguito a una malattia o a disabilità fisiche, mentali o emotive;

43. ricorda che gravare le persone con disabilità e i loro partner del costo della loro assistenza riduce non solo il loro reddito attuale, ma anche le loro prospettive occupazionali e il loro reddito futuro in vecchiaia;

44. riconosce che le misure volte a favorire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, comprese le modalità di lavoro flessibili e inclusive su base volontaria, come il telelavoro e gli orari lavorativi flessibili, potrebbero risultare vantaggiose per le persone con disabilità e avere effetti positivi sulla salute mentale, garantendo la sicurezza e la stabilità per tutti, tuttavia è preoccupato che i contesti lavorativi digitali potrebbero creare nuovi ostacoli se non sono accessibili e se non sono fornite sistemazioni ragionevoli;

45. invita la Commissione a includere le buone e le cattive pratiche nelle future relazioni, onde consentire ai datori di lavoro di attuare efficacemente la legislazione in materia di disabilità;

46. manifesta preoccupazione per il fatto che in alcuni Stati membri le persone con disabilità che lavorano in laboratori protetti non siano formalmente riconosciute dalla legge come lavoratori, che la loro retribuzione sia inferiore al salario minimo e che non abbiano diritto alle stesse prestazioni sociali degli altri lavoratori;

47. manifesta particolare preoccupazione per i giovani con disabilità e quelli che sono rimasti disoccupati per un periodo prolungato; invita gli Stati membri a impegnarsi per integrare i giovani nel mercato del lavoro in via prioritaria, ad esempio istituendo speciali centri di consulenza e orientamento professionale al fine di fornire consigli agli studenti e ai giovani disoccupati a proposito delle loro future carriere, o nell'ambito del programma di garanzia per i giovani;

48. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulteriormente la diversità quale vantaggio per l'impresa e a incoraggiare l'elaborazione di carte della diversità che affermino il valore aggiunto delle persone con disabilità sul luogo di lavoro;

49. invita l'UE a garantire che i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie siano

inclusi nella proposta del pacchetto relativo all'equilibrio tra vita privata e vita professionale;

Istruzione e formazione

50. esprime preoccupazione per il fatto che molti bambini con disabilità restano esclusi da un'istruzione inclusiva di qualità in vari Stati membri dell'UE, a causa, ad esempio, delle politiche di segregazione e delle barriere architettoniche, che costituiscono una forma di discriminazione nei confronti di minori e giovani con disabilità;

51. sottolinea che l'istruzione e la formazione professionale sono essenziali per promuovere l'occupabilità delle persone con disabilità e che i datori di lavoro dovrebbero partecipare a tale processo per integrare le esigenze delle persone con disabilità anche, ma non esclusivamente, tenendo conto degli eventuali benefici delle nuove tecnologie in ambiti quali la ricerca di un lavoro, lo sviluppo personale e una maggiore indipendenza;

52. invita la Commissione e gli Stati membri a eliminare gli ostacoli giuridici, fisici e organizzativi per tutte le persone con disabilità al fine di garantire sistemi di istruzione inclusiva e di apprendimento permanente;

53. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a garantire ai tirocinanti sistemazioni ragionevoli e chiede che le procedure di candidatura ai tirocini siano accessibili e che vengano offerti tirocini specifici destinati alle persone con disabilità, anche attraverso tirocini basati su incentivi per i datori di lavoro;

54. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a garantire che Erasmus+ e gli altri programmi destinati ai giovani, quali la garanzia per i giovani e il corpo europeo di solidarietà, siano pienamente accessibili alle persone con disabilità attraverso sistemazioni ragionevoli individualizzate mettendo a disposizione delle persone con disabilità informazioni riguardanti i loro diritti all'accessibilità per incoraggiare la loro partecipazione; raccomanda, a tal fine, l'ottimizzazione degli strumenti esistenti, come ad esempio quelli forniti nella piattaforma sulla mobilità inclusiva MappED!;

55. si rammarica che la nuova agenda per le competenze non contempli un obiettivo specifico per le persone con disabilità; sottolinea che la sottoccupazione e la discriminazione sul mercato del lavoro che attualmente affliggono le persone con disabilità costituiscono anche uno spreco di preziose competenze; invita pertanto la Commissione a tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità in tutte le future iniziative relative alle competenze;

56. esorta gli Stati membri a mettere a punto misure efficaci per contrastare la segregazione e l'esclusione degli studenti con disabilità nelle scuole e negli ambienti di apprendimento e a sviluppare, in questo contesto, i programmi nazionali di transizione per garantire un'istruzione inclusiva e una formazione professionale di qualità, sia formale che non formale, anche per le persone con disabilità che necessitano di un elevato livello di sostegno, in base alle raccomandazioni del comitato UNCRPD;

57. sottolinea l'importanza della formazione e della riqualificazione del personale del settore dell'istruzione, in particolare per offrire sostegno alle persone con bisogni complessi;

58. raccomanda di utilizzare in maniera più efficace l'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva al fine di ottimizzare il suo attuale mandato;
59. sottolinea che è essenziale preparare gli insegnanti e i formatori a lavorare con i minori disabili e fornire loro un sostegno adeguato; incoraggia gli Stati membri a concepire un quadro per l'istruzione e la formazione inclusive e lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti e degli istruttori, con contributi da varie parti interessate, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e i professionisti disabili;
60. chiede, in considerazione dell'elevato numero di abbandoni scolastici tra i giovani con disabilità e/o esigenze educative speciali, una più approfondita disamina delle opportunità offerte dall'apprendimento permanente e la messa a disposizione di alternative interessanti; reputa la promozione dei programmi di apprendimento permanente per le persone disabili una parte essenziale della strategia europea sulla disabilità;
61. incoraggia lo scambio delle migliori pratiche in materia di istruzione inclusiva e apprendimento permanente tra insegnanti, personale, organi direttivi, studenti e alunni con disabilità;
62. esprime la propria preoccupazione riguardo al fatto che, malgrado i miglioramenti, le persone con disabilità sono ancora soggette a un elevato rischio di disoccupazione e che meno del 30 % ha completato l'istruzione terziaria o equivalente, rispetto a circa il 40 % delle persone senza disabilità; invita, pertanto, gli Stati membri e la Commissione a prestare particolare attenzione alle difficoltà che i giovani con disabilità e/o esigenze educative speciali incontrano nel corso della loro transizione dall'istruzione secondaria e universitaria e/o dalla formazione professionale all'occupazione;
63. incoraggia le imprese e le istituzioni pubbliche dell'UE ad attuare le politiche in materia di diversità e le Carte nazionali della diversità;
64. sottolinea che i giovani con disabilità partecipano in misura minore all'attività fisica rispetto ai loro coetanei senza disabilità e che le scuole svolgono un ruolo importante per l'adozione di uno stile di vita sano; evidenzia pertanto l'importanza di promuovere una maggiore partecipazione dei giovani con disabilità alle attività fisiche; invita gli Stati membri a eliminare velocemente tutti gli ostacoli esistenti che impediscono alle persone con disabilità o alle persone con esigenze speciali di partecipare alle attività sportive;
65. ricorda la necessità di colmare il divario digitale e di garantire che le persone con disabilità beneficino appieno dell'Unione digitale; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di migliorare le competenze digitali e le competenze delle persone con disabilità, in particolare attraverso i progetti finanziati dal programma Erasmus+, e invita gli Stati membri a garantire la protezione online dei cittadini vulnerabili, incluse le persone con disabilità, attraverso misure efficaci contro l'incitamento all'odio, il cyberbullismo e tutte le forme di discriminazione online e incrementando l'istruzione in materia di alfabetizzazione digitale e mediatica nel quadro dell'istruzione formale e non formale; chiede inoltre agli Stati membri di rendere accessibili gratuitamente ai minori disabili strumenti tecnologici educativi adeguati che consentano loro di inserirsi pienamente nelle attività educative e formative;

Protezione sociale

66. invita la Commissione a garantire che la strategia dell'UE sulla disabilità 2030 preveda azioni specifiche per promuovere sistemi inclusivi di protezione sociale in tutta l'UE, i quali garantirebbero l'accesso alle prestazioni e ai servizi alle persone con disabilità nell'intero arco della loro vita; invita gli Stati membri a istituire un sistema di protezione sociale di base destinato alle persone con disabilità, in modo da assicurare loro un tenore di vita adeguato;
67. invita i colegislatori a valutare la possibilità di includere le persone con disabilità, in quanto gruppo di destinatari specifico, nel regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽²⁰⁾ ;
68. sollecita gli Stati membri ad applicare il principio del riconoscimento reciproco al momento di intraprendere la loro valutazione e determinazione della disabilità, che dovrebbero seguire e non pregiudicare il modello della disabilità basato sui diritti umani della UNCRPD, tenendo conto delle barriere ambientali e sociali che una persona incontra e includendo tutti i soggetti interessati pertinenti al fine di assicurare che il tenore di vita delle persone con disabilità non venga pregiudicato, ad esempio, da programmi di aggiustamento economico;
69. invita la Commissione a garantire che il pilastro europeo dei diritti sociali integri la disabilità in tutti i suoi aspetti;
70. raccomanda che il Fondo sociale europeo (FSE), il programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e i futuri fondi sociali dell'UE siano utilizzati non solo per le misure di promozione dell'occupazione, ma anche per l'inclusione sociale; sottolinea l'importanza della riabilitazione quale strumento di inclusione sociale volto a garantire che le persone con disabilità rimangano attive nella comunità;
71. raccomanda che gli Stati membri adottino misure specifiche, quali la fornitura di assistenza finanziaria e interventi di sollievo, per promuovere sistemi inclusivi di protezione sociale in tutta l'UE volti a garantire un adeguato tenore di vita, benefici e l'accesso ai servizi per tutte le persone con disabilità nell'intero arco della vita;
72. sollecita gli Stati membri a garantire che la deistituzionalizzazione non comporti mai per le persone con disabilità la deprivazione abitativa dovuta alla mancanza di alloggi adeguati e/o accessibili per la fornitura di assistenza nella comunità;

Salute

73. invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva del 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera⁽²¹⁾ ; raccomanda alla Commissione di includere una forte componente riguardante la disabilità nel recepimento della direttiva al fine di garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera a costi accessibili e di qualità; invita la Commissione, a tale proposito, a effettuare una valutazione d'impatto della direttiva al fine di rivederla e allinearla alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e a elaborare orientamenti a livello UE relativi all'integrazione della disabilità nell'attività dei punti di contatto nazionali con criteri di prestazione comuni, comprese raccomandazioni specifiche sulla disabilità;

incoraggia gli Stati membri a fornire attività appropriate di istruzione e formazione per gli operatori sanitari in merito alle esigenze specifiche dei pazienti con disabilità;

74. esprime preoccupazione per le violazioni, comprese le violazioni dei diritti umani, all'interno dei servizi di salute mentale e di assistenza, che in molti casi hanno avuto un impatto significativo sulla qualità dei servizi forniti, ed evidenzia che tali servizi devono essere incentrati sulla guarigione, disporre di finanziamenti adeguati ed essere erogati in conformità di un modello basato sui diritti umani;

75. invita gli Stati membri a garantire servizi di salute mentale che rispettino la capacità giuridica e prevedano che sia la persona con disabilità e non un'altra persona con potere decisionale a dare il consenso informato per le cure e il ricovero ospedaliero, tenendo in conto anche le misure decisionali assistite;

76. invita la Commissione a garantire che i servizi di assistenza sanitaria online e i servizi sanitari e di assistenza siano interamente accessibili e sicuri affinché tutte le persone con disabilità possano avvalersene, comprese quelle con disabilità mentali e bisogni complessi, e i loro familiari;

77. sottolinea l'urgenza di affrontare la generale mancanza di accesso all'assistenza specialistica multidisciplinare per le persone con disabilità e osserva che, quando è possibile accedervi, le lunghe liste di attesa per i pazienti costituiscono un importante ostacolo alla parità di accesso alla prevenzione e alle cure sanitarie e spesso conducono a un deterioramento delle condizioni dei pazienti disabili e a un onere evitabile per i sistemi di assistenza sanitaria;

78. evidenzia che i sistemi di assistenza sanitaria dovrebbero assicurare l'individuazione, la denuncia e la prevenzione della violenza e/o degli abusi sessuali;

79. sollecita gli Stati membri a incrementare il numero dei servizi di valutazione e rivalutazione multidisciplinare a favore dei cittadini disabili adulti, finalizzati alla definizione di piani ad hoc attuabili attraverso l'utilizzo delle risorse territoriali (come i servizi domiciliari/diurni/residenziali) rispondenti alle condizioni bio-psico-sociali rilevate;

80. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi pienamente del quadro delle reti europee di riferimento al fine di sviluppare e rendere più accessibile l'assistenza sanitaria multidisciplinare e specializzata per le persone con disabilità in generale e, in particolare, per le persone con disabilità rare;

81. evidenzia, nel Piano d'azione per il personale sanitario dell'UE e nell'agenda dell'UE per sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti, una scarsa attenzione della Commissione verso le disabilità, in quanto non sono specificatamente trattate in nessuno dei due testi;

82. sottolinea il successo della seconda azione congiunta sulla demenza, auspicando, nel contempo, per il triennio successivo, l'erogazione di fondi addizionali da parte delle case farmaceutiche che partecipano all'Iniziativa in materia di medicinali innovativi;

83. invita la Commissione a presentare una strategia nell'ambito dell'assistenza delle persone con disabilità gravi dopo il decesso di parenti che si prendevano quotidianamente cura di loro

(cfr. la legge italiana "dopo di noi" recentemente approvata);

84. sollecita la Commissione a effettuare un'analisi accurata dei divari esistenti tra le osservazioni conclusive delle Nazioni Unite e la sua relazione sullo stato di avanzamento, in particolare per quando concerne il settore prioritario della salute nell'ambito della strategia europea sulla disabilità;

85. chiede la promozione sistematica dell'offerta di cure ostetriche a livello locale come servizio pubblico negli Stati membri, onde ridurre i casi di disabilità dovuti a complicazioni durante il parto e garantire un parto sicuro per madri e nascituri, in linea con la lista di controllo in materia di parto sicuro dell'OMS;

86. è incoraggiato dai progressi compiuti nel settore europeo della telemedicina, che ha le potenzialità di cambiare in maniera sostanziale la capacità delle persone con disabilità di accedere ai servizi; ritiene inoltre che l'impiego della tecnologia 4G, il lancio della rete 5G e la diffusione dell'Internet delle cose miglioreranno l'assistenza sanitaria a favore delle persone con disabilità; chiede alla Commissione di garantire che il settore europeo della tecnologia sanitaria non sia gravato da eccessiva regolamentazione e disponga di un adeguato accesso ai finanziamenti;

Azione esterna

87. chiede che l'azione esterna dell'UE sia pienamente conforme alla UNCRPD;

88. esorta l'UE a garantire che la cooperazione allo sviluppo e l'azione umanitaria siano pienamente accessibili e inclusive per le persone con disabilità;

89. invita l'UE a introdurre un indicatore dei diritti delle persone con disabilità nelle relazioni sull'aiuto pubblico allo sviluppo;

90. invita l'UE ad assicurarsi di svolgere un ruolo fondamentale nel garantire che le persone con disabilità non rimangano indietro nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari, conformemente agli impegni assunti nel consenso europeo in materia di sviluppo, e ad affrontare anche le discriminazioni multiple che affliggono le persone vulnerabili e i gruppi marginalizzati;

91. invita la Commissione ad assumere un ruolo guida nel conseguire l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'azione esterna in modo inclusivo sul piano della disabilità, indipendentemente da una nuova strategia europea sulla disabilità, adottando una tabella di marcia chiara, trasparente e inclusiva tesa al conseguimento degli obiettivi;

92. esprime rammarico per il fatto che l'indicatore relativo all'occupazione nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'UE non sia disaggregato per disabilità; invita l'UE a incoraggiare la disaggregazione dei dati per tipo di disabilità, in collaborazione con i paesi partner;

93. invita l'UE e i suoi partner a includere le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano in tutte le fasi di elaborazione delle politiche e dei progetti, anche sul campo nei

paesi partner, con la partecipazione attiva delle organizzazioni delle persone con disabilità;

94. ribadisce che spesso le donne con disabilità affrontano sfide e pericoli persino maggiori nei paesi coinvolti in conflitti e nelle zone di conflitto; sottolinea pertanto la necessità di proteggere le donne con disabilità nelle politiche esterne dell'UE;

Obblighi delle istituzioni dell'UE

95. sollecita le istituzioni dell'UE a rendere accessibili la funzionalità, il contenuto, i documenti, i video e i servizi web dei loro siti web esterni e interni, comprese le consultazioni pubbliche, così come le relazioni pubbliche sulla conformità e l'osservanza degli orientamenti, delle raccomandazioni e degli obblighi in materia di accessibilità del web;

96. esprime rammarico per il fatto che non sia ancora stato attuato il progetto INSIGN che consente una comunicazione indipendente alle persone non udenti e ipoudenti nella loro interazione con le istituzioni dell'UE, mettendole in comunicazione con interpreti della lingua dei segni e sottotitolatori negli Stati membri, nonostante la Commissione abbia finanziato lo sviluppo di un prototipo della piattaforma del servizio, il quale è stato sperimentato con successo nel 2014 presso il Parlamento europeo;

97. invita le istituzioni dell'UE a rendere accessibili, previa semplice richiesta, tutte le proprie riunioni pubbliche, anche attraverso l'erogazione di un servizio di interpretazione nella lingua dei segni, di sottotitolazione da voce a testo e documenti in braille, nonché attraverso altri metodi di comunicazione aumentativi e alternativi e l'accessibilità fisica dei loro edifici; riconosce le difficoltà nel fornire sottotitoli per tutte le trasmissioni in diretta streaming e i video delle riunioni; chiede, tuttavia, che le istituzioni continuino a monitorare gli sviluppi tecnologici in questo settore al fine di migliorare in futuro l'accessibilità;

98. consiglia alle istituzioni europee di dare la priorità all'interpretazione da e verso la/le lingua/e dei segni nazionale/i piuttosto che la lingua dei segni internazionale, conformemente alla politica dell'UE in materia di multilinguismo;

99. esorta gli Stati membri a garantire che le elezioni del Parlamento europeo siano accessibili e includano coloro che vivono in istituti e/o coloro che sono sotto curatela;

100. riconosce la mancanza di processi elettorali accessibili e inclusivi per le persone con disabilità, in particolare per le persone con disabilità mentali/intellettive, a livello sia di UE che di Stati membri; sollecita il Parlamento europeo a garantire che i propri materiali informativi riguardanti le elezioni europee siano pienamente accessibili;

101. invita le scuole, gli asili e i doposcuola europei a fornire un'istruzione di qualità, inclusiva e conforme alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità a tutti i figli del personale dell'UE, anche a coloro che presentano esigenze di assistenza complesse o di livello elevato;

102. invita l'UE ad agevolare la fornitura di sistemazioni ragionevoli e altre forme di sostegno all'occupazione, come il lavoro agile per i dipendenti, anche per gli assistenti parlamentari accreditati con disabilità nelle istituzioni dell'UE;

103. invita la Commissione a rivedere la regolamentazione comune, le disposizioni di attuazione, l'ambito di applicazione, la rappresentazione della disabilità, l'accessibilità e le pratiche del regime comune di assicurazione malattia al fine di allinearli con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

104. sollecita tutte le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE a creare punti di contatto e sottolinea la necessità di un meccanismo di coordinamento interistituzionale orizzontale tra tutte le direzioni generali e le istituzioni dell'UE; chiede che le disposizioni necessarie per conseguire tale aspetto rientrino in una strategia per l'attuazione della CRPD;

105. sollecita le istituzioni ad adottare politiche globali di assunzione, trattenimento in servizio e promozione, comprese misure positive temporanee, al fine di aumentare attivamente e in modo sostanziale il numero di funzionari, lavoratori e tirocinanti con disabilità, comprese le disabilità psicosociali e intellettive, in linea con l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE;

106. ricorda il ruolo dell'intergruppo "Disabilità" del Parlamento europeo ai fini dell'attuazione della strategia europea sulla disabilità, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite, in quanto piattaforma che riunisce i parlamentari europei e nazionali e i rappresentanti delle organizzazioni e della società civile, sia a livello nazionale che locale; osserva che l'intergruppo costituisce un consesso privilegiato in cui incoraggiare le discussioni e i dibattiti per garantire l'attuazione della strategia;

107. invita le istituzioni europee a consultare a fondo e coinvolgere di fatto il personale e i deputati con disabilità nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di regolamentazioni, politiche e prassi interne, compresi gli statuti del personale e le disposizioni in materia di sistemazioni ragionevoli e accessibilità;

Discrepanze della relazione sui progressi compiuti rispetto alle osservazioni conclusive

108. esprime rammarico per il fatto che i siti web delle istituzioni dell'UE non rispettino le norme di accessibilità di livello AAA; invita le istituzioni ad adeguarsi quanto prima possibile;

109. deplora che la normativa dell'UE e degli Stati membri in materia di trasporti non sia ancora pienamente attuata a livello nazionale; raccomanda, a tal fine, l'istituzione di organismi nazionali di esecuzione in ciascuno Stato membro;

110. prende atto dei progressi compiuti nell'ambito dell'accessibilità dei servizi ferroviari; chiede lo stesso livello di norme sull'accessibilità per tutti gli altri modi di trasporto, compresi i viaggi aerei, al fine di risolvere i conflitti tra sicurezza e accessibilità;

111. osserva che la direttiva orizzontale sulla parità di trattamento non viene affrontata nella relazione della Commissione sui progressi compiuti;

112. deplora che siano stati compiuti progressi limitati in relazione alla ratifica del protocollo facoltativo alla UNCRPD da parte dell'Unione europea;

113. osserva che ad oggi la Commissione non ha intrapreso un riesame trasversale e completo della sua legislazione al fine di garantire una piena armonizzazione con le disposizioni della

UNCRPD;

114. accoglie con favore l'elenco aggiornato degli strumenti, che comprende gli strumenti adottati recentemente, ma deplora che la dichiarazione sulle competenze non sia stata riveduta e che l'elenco degli strumenti non includa gli strumenti che non si riferiscono esplicitamente alle persone con disabilità, pur interessando comunque queste ultime;

115. si rammarica che la Commissione non abbia compiuto progressi nell'integrare i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità in tutte le sue politiche e i suoi programmi sulla parità di genere, e nell'includere una prospettiva di genere nelle sue strategie sulla disabilità;

116. si compiace che l'UE abbia firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) e chiede al Consiglio di ratificarla rapidamente;

117. si rammarica che le attuali politiche europee sui diritti del minore non includano a sufficienza una strategia completa basata sui diritti per i bambini e le bambine con disabilità o salvaguardie volte a tutelarne i diritti; deplora altresì che le strategie sulla disabilità non contemplino e integrino a sufficienza i diritti dei bambini e delle bambine con disabilità; invita la Commissione, in conformità dell'UNCRPD e in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), a prestare particolare attenzione ai minori con disabilità; sottolinea, in particolare, la necessità di modelli di riferimento per le donne e le ragazze con disabilità;

118. osserva che l'UE non ha organizzato un'esauriente campagna di sensibilizzazione riguardo alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e alla lotta contro i pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità;

Verso una strategia sulla disabilità 2030 globale ed efficace

Questioni orizzontali

119. invita la Commissione a garantire che la futura strategia sulla disabilità miri alla piena attuazione della CRPD in tutti gli ambiti della politica dell'UE e a integrare l'accessibilità, la partecipazione, la non discriminazione e l'uguaglianza, contemplando tutti gli articoli della CRPD e prevedendo un bilancio adeguato, un lasso di tempo per l'attuazione e un meccanismo di monitoraggio, conservando nel contempo lo stesso valore giuridico della strategia attuale; è consapevole del fatto che la strategia può essere coronata da successo solo se sono coinvolte tutte le parti interessate, compresa la società civile;

120. sottolinea che la strategia 2020-2030 dovrebbe basarsi su un riesame trasversale e completo di tutte le normative e le politiche dell'UE al fine di garantire la piena armonizzazione con le disposizioni della UNCRPD e dovrebbe comprendere una dichiarazione riveduta delle competenze;

121. invita la Commissione a incoraggiare misure relative all'efficace reintegrazione e riabilitazione, onde ridurre o eliminare gli effetti di una malattia o di una disabilità fisica,

mentale o emotiva sulla capacità di guadagno di una persona;

122. raccomanda alla Commissione di provvedere affinché qualsiasi strategia futura e il relativo processo di consultazione siano trasparenti, comprensibili, pienamente accessibili e contengano indicatori chiari e parametri di riferimento;

123. osserva che l'insieme di indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'UE non tiene conto delle persone con disabilità per quanto riguarda l'obiettivo 4 (istruzione), l'obiettivo 5 (parità di genere) e l'obiettivo 8 (lavoro dignitoso e crescita economica); chiede che la futura strategia utilizzi gli indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile globali per monitorare l'attuazione delle principali misure e politiche dell'UE nell'ambito dell'occupazione;

124. sottolinea l'importanza di garantire che la futura strategia sulla disabilità sia coerente con altre iniziative e strategie dell'UE, al fine di favorire l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, in particolare delle donne;

125. raccomanda che la strategia post-2020 includa gli appalti pubblici e la standardizzazione quali temi orizzontali, al fine di migliorare l'occupabilità delle persone con disabilità e favorire la raccolta e lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri;

126. sollecita la Commissione a garantire che i progetti finanziati dall'UE siano conformi all'approccio ai diritti umani della UNCRPD senza finanziare progetti che determinerebbero risultati che non sono accessibili, che escludono le persone con disabilità o che non rispettano le norme in materia di accessibilità;

127. invita la Commissione a proporre uno strumento di valutazione dell'accessibilità che preveda un monitoraggio continuo, indicatori specifici e obiettivi concreti;

128. invita l'UE e gli Stati membri, in seguito alla ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE, ad adottare misure specifiche intese a far fronte alla violenza contro le donne e le ragazze con disabilità; esorta la Commissione a elaborare una strategia europea globale per la lotta alla violenza contro le donne, prestando particolare attenzione alle donne e alle ragazze con disabilità;

129. riconosce che le donne con disabilità, in particolare disabilità intellettive, sono più vulnerabili di fronte alla violenza di genere, alle molestie sessuali e ad altre forme di abuso; riconosce altresì che, in ragione della posizione di dipendenza in cui si trovano, esse potrebbero non essere in grado di identificare o denunciare gli abusi; evidenzia la necessità di favorire maggiormente l'attuazione della strategia europea sulla disabilità, che prevede l'adozione di misure preventive volte a evitare qualsiasi forma di abuso, nonché di fornire alle vittime di violenza un sostegno di qualità, accessibile e concepito su misura;

130. invita l'UE a integrare la strategia europea sulla disabilità in tutta la legislazione dell'UE e nel processo del semestre dell'UE; chiede, in tale contesto, un autentico dialogo strutturato fra l'UE e le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità ai fini dell'elaborazione della strategia post-2020;

131. raccomanda che la futura strategia tenga conto del ruolo essenziale dei servizi di sostegno

per l'esercizio dei diritti umani da parte delle persone con disabilità;

132. raccomanda che la futura strategia includa le questioni relative alla formazione del personale, che sono fondamentali se si intende fornire sostegno in conformità dei principi sanciti dalla UNCRPD;

Ulteriori ambiti d'azione

133. esorta a integrare in tutti gli ambiti di una strategia futura la parità, il genere e la non discriminazione, anche ad esempio per quanto concerne le persone LGBTQI con disabilità che sono esposte a discriminazioni multiple; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere campagne e corsi di formazione per sensibilizzare in merito alla UNCRPD e alla necessità di rispettare la diversità in modo da combattere la discriminazione, la stigmatizzazione e i pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità, delle persone con disabilità psicosociali, disabilità all'apprendimento o affette da autismo;

134. evidenzia che sono necessari maggiori sforzi per superare gli stereotipi e i pregiudizi sulla disabilità nei mezzi di informazione al fine di cambiare le norme sociali predominanti che ne prevedono l'esclusione; invita la Commissione e gli Stati membri a investire in iniziative pubbliche di sensibilizzazione per garantire la rappresentazione delle persone con disabilità come cittadini uguali agli altri al fine di contrastare gli stereotipi sulla disabilità;

135. richiama l'attenzione sull'intersezione di genere e disabilità, soprattutto per quanto riguarda il consenso informato all'uso dei contraccettivi, la sterilizzazione forzata e l'accesso ai diritti riproduttivi; invita gli Stati membri a prendere in considerazione la necessità di valutare la loro legislazione in materia;

136. esorta l'UE a integrare i diritti dei minori con disabilità in tutti gli ambiti della futura strategia;

137. riconosce che la capacità giuridica costituisce uno dei prerequisiti per il godimento dei diritti umani, compreso il diritto di voto, e che l'obiettivo di ogni nuova strategia deve essere quello di non negarla a nessuno sulla base della disabilità in tutti gli ambiti della vita; sottolinea, a tal fine, che l'UE dovrebbe adottare misure appropriate per garantire che tutte le persone con disabilità possano esercitare tutti i diritti sanciti dai trattati e dalla legislazione dell'Unione europea, come il diritto di accesso alla giustizia, ai beni e ai servizi, compresi i servizi bancari, all'occupazione e all'assistenza sanitaria, nonché il diritto di voto alle elezioni europee e i diritti dei consumatori, conformemente alla Convenzione; incoraggia altresì l'adozione di misure non coercitive e il ricorso a procedure decisionali assistite in conformità della UNCRPD;

138. esorta con forza la Commissione a includere nella nuova strategia ogni misura possibile per garantire la libertà e la sicurezza di tutte le persone affette da qualsiasi tipo di disabilità, conformemente a quanto disposto dal comitato UNCRPD;

139. esorta con forza la Commissione a preservare il principio di partenariato nelle future regolamentazioni sul finanziamento e a garantire che venga pienamente rispettato;

140. invita la Commissione a promuovere il coinvolgimento strutturale delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative in tutti i processi decisionali, sia a livello nazionale che a livello di UE, e a finanziare il consolidamento delle capacità delle organizzazioni delle persone con disabilità, per consentire alle persone con disabilità di partecipare in modo strutturale a tutte le decisioni che le riguardano; invita gli Stati membri a continuare ad attuare iniziative di formazione in merito alla UNCRPD, al fine di garantire che le persone con disabilità siano consapevoli dei propri diritti e in modo da poter prevenire la discriminazione;

141. ricorda che il comitato UNCRPD ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione precaria delle persone con disabilità nel contesto dell'attuale crisi migratoria nell'UE; esorta con forza la Commissione a integrare la disabilità nelle sue politiche concernenti la migrazione e i rifugiati e a garantire che tutti i finanziamenti dell'UE volti ad affrontare tale crisi umanitaria siano inclusivi in materia di disabilità;

142. esorta vivamente gli Stati membri a disaggregare i dati in funzione dei tipi di disabilità e a lavorare in stretta collaborazione con Eurostat per raccogliere dati comparabili sulla disabilità in diversi settori, che comprendano le persone che vivono in istituti, mettendo in relazione nel contempo la strategia sulla disabilità con il processo di conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

143. sottolinea la necessità di indicatori quantitativi e qualitativi misurabili e comparabili, anche in merito all'accessibilità, all'uguaglianza, all'occupazione, alla protezione sociale, alla salute, agli esiti scolastici e al numero di studenti coinvolti nell'istruzione inclusiva, al fine di valutare l'attuazione della UNCRPD da parte dell'UE e degli Stati membri, ed esorta con forza a raccogliere dati per contribuire all'applicazione di tali indicatori;

144. esorta l'UE a elaborare un sistema di indicatori basato sui diritti umani in collaborazione con le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, nonché un sistema di raccolta di dati circostanziati e comparabili, con dati disaggregati per genere, età, popolazione rurale o urbana e tipo di disabilità;

145. riconosce che le persone con disabilità intellettive sono particolarmente vulnerabili alla discriminazione e all'abuso e sono spesso collocate in istituti, senza alcun accesso all'istruzione e senza alcuna possibilità di autodeterminazione;

146. esorta fermamente la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure supplementari per raggiungere i soggetti più vulnerabili, come i senzatetto con disabilità;

147. sottolinea che occorre un monitoraggio continuo dell'attuazione della UNCRPD, in linea con il rispettivo articolo 33 e in consultazione con le organizzazioni attive nell'ambito della disabilità;

148. invita la Commissione a garantire che l'attività del gruppo ad alto livello dell'Unione europea sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e le altre forme di intolleranza e relativa al miglioramento della registrazione e della raccolta dei reati motivati dall'odio, tenga pienamente conto dei reati generati dall'odio nei confronti delle persone con disabilità;

149. sollecita tutti gli Stati membri a stanziare risorse finanziarie e umane sufficienti e costanti a favore delle strutture di monitoraggio istituite ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della UNCRPD affinché svolgano le loro funzioni in modo indipendente;

150. sollecita la Commissione a fornire risorse adeguate al quadro di monitoraggio dell'UE affinché esso possa espletare le proprie funzioni in maniera indipendente e adeguata;

151. ricorda che la commissione per le petizioni (PETI) riceve ogni anno un numero notevole di petizioni riguardanti le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità in tutta l'UE nelle attività quotidiane in relazione agli otto settori di intervento principali individuati nella strategia europea sulla disabilità e ad altre tematiche legate all'accessibilità, quali l'accesso all'assistenza sanitaria e alla protezione sociale, all'istruzione e alla formazione, al mercato del lavoro, all'ambiente costruito e ai trasporti, ai beni e servizi, all'informazione e alla comunicazione nonché alla partecipazione alla vita politica, pubblica e culturale;

152. invita tutti gli Stati membri a ratificare l'UNCRPD e a sottoscrivere il protocollo facoltativo;

153. evidenzia il ruolo di protezione svolto dalla commissione per le petizioni attraverso la procedura di petizione (insieme al Mediatore europeo, nominato per tutelare i cittadini in caso di cattiva amministrazione) nell'ambito del quadro dell'UE per l'UNCRPD, che consente al firmatario di denunciare una violazione dei suoi diritti da parte delle autorità europee, nazionali e locali; sottolinea che le petizioni ricevute dalla commissione illustrano la necessità di adottare un approccio efficace, orizzontale, non discriminatorio e orientato ai diritti umani per le politiche in materia di disabilità; sottolinea il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ai fini del rafforzamento dei diritti fondamentali delle persone con disabilità nell'UE e del sostegno all'attuazione dell'UNCRPD da parte dell'UE;

154. sottolinea che la maggior parte delle petizioni presentate dai cittadini europei riguarda le difficoltà riscontrate nelle procedure di domanda e nell'ottenere il riconoscimento dei loro diritti nonché i ritardi nei pagamenti delle pensioni di invalidità da parte delle amministrazioni competenti; sottolinea che l'attuazione della strategia europea sulla disabilità e del suo ambito di intervento relativo alla protezione sociale dovrebbe prestare particolare attenzione a tali problematiche, a norma dell'articolo 28 dell'UNCRPD concernente un tenore di vita adeguato e la protezione sociale;

o
o o

155. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2) UNCRPD/C/EU/CO/1.

(3) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(4) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

- (5) Testi approvati, [P8_TA\(2016\)0485](#).
- (6) Testi approvati, [P8_TA\(2016\)0360](#).
- (7) Testi approvati, [P8_TA\(2016\)0318](#).
- (8) GU C 353 del 27.9.2016, pag. 41.
- (9) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.
- (10) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.
- (11) Nel contesto della presente risoluzione, il concetto di "cittadino" va inteso ai sensi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ovvero che tutte le persone con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani.
- (12) Sentenza della Corte di giustizia dell'11 aprile 2013, HK Danmark , cause riunite C-335/11 e C-337/11, ECLI:EU:C:2013:222, paragrafi 29-30; Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2014, Z , C-363/12, ECLI:EU:C:2014:159, paragrafo 73; Sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 2014, Glatzel , C-356/12, , ECLI:EU:C:2014:350, paragrafo 68.
- (13) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
- (14) Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).
- (15) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
- (16) Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).
- (17) Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38).
- (18) Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ([COM\(2008\)0426](#)).
- (19) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
- (20) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).
- (21) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

